



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECORVO 1



Via San Giovanni Battista snc, 03037 Pontecorvo (FR) - Tel 0776/760158 FAX 0776/700513 - sito web: www.ic1pontecorvo.edu.it
C.F. 90032260607 - codice mec. FRIC85300N - indirizzo email: fric85300n@istruzione.it pec: fric85300n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI PONTECORVO

Approvato dal Consiglio di istituto del 21/12/2020

Presso l'Istituto Comprensivo 1 di Pontecorvo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), come integrato dal DPR n.235/2007, è istituito l'Organo di Garanzia (O.G.) la cui composizione e il cui funzionamento sono regolati dalle norme del Regolamento di istituto.

Art. 1 – Composizione

L'Organo di Garanzia interviene su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse in merito alle modalità per l'irrogazione delle sanzioni entro giorni 5 alla richiesta.

L'organo di garanzia, di durata triennale, verrà eletto dal Consiglio di istituto.

La nomina a componente è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 06 Marzo 2017, verbale n. 8 delibera n. 6.

L'organo di Garanzia è costituito da: - Dirigente Scolastico, - N. 2 docenti (n. 1 titolare e n. 1 supplente); - N. 4 genitori (n. 2 titolari e n. 2 supplenti); La funzione di segretario verbalizzante dell'O.G. viene svolta dal docente.

Art. 2 – Durata

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha eletti (generalmente, quindi, per tre anni). Il rinnovo, totale o parziale, dell'O.G. avviene nei seguenti casi:

- alla scadenza naturale per tutte le componenti;
- per le singole componenti: ogni volta che una componente (genitori o docenti) venga meno e non vi siano più supplenti.

Art. 3 – Compiti e finalità

Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina;
- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere in merito all'applicazione del presente Regolamento, del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Art. 4 – Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli Organi competenti della Scuola è ammesso ricorso scritto



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECORVO 1



Via San Giovanni Battista snc, 03037 Pontecorvo (FR) - Tel 0776/760158 FAX 0776/700513 - sito web: www.ic1pontecorvo.edu.it
C.F. 90032260607 - codice mec. FRIC85300N - indirizzo email: fric85300n@istruzione.it pec: fric85300n@pec.istruzione.it

all'Organo di Garanzia da parte dei genitori degli alunni entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art. 5 – Convocazione

L'Organo di Garanzia si riunisce, su formale convocazione del Dirigente Scolastico, ogni volta che sia necessario decidere sulle sanzioni disciplinari irrogate a seguito di impugnazione delle stesse da parte dei genitori. La convocazione dell'O.G. avverrà, di norma, con un preavviso minimo di tre giorni. In caso di urgenza motivata il preavviso minimo potrà essere di un solo giorno.

Art. 6 – Tempo di risposta alle impugnazioni

Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione del ricorso da parte dei genitori.

Art. 7 – Validità delle delibere

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la partecipazione di tutti i membri dell'Organo di Garanzia. È sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente Scolastico, la presenza di un genitore e la presenza di un docente.

Art. 8 – Modalità di voto

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico. Non è possibile, per i membri dell'O. G, astenersi dalla votazione.

Art. 9 – Notifica delle decisioni

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate (in maniera riservata) alle persone interessate entro i cinque giorni successivi all'adozione della relativa delibera.

Art. 10 – Privacy

Il Dirigente Scolastico, per garantire il corretto funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria (gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato) per avviare la discussione e procedere alla redazione della deliberazione conseguente. Ciascun componente dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle cose di cui è venuto a conoscenza.

Art. 11 – Revoca della sanzione disciplinare

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata e discussa la documentazione predisposta dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento disciplinare impugnato sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECORVO 1



Via San Giovanni Battista snc, 03037 Pontecorvo (FR) - Tel 0776/760158 FAX 0776/700513 - sito web: www.ic1pontecorvo.edu.it
C.F. 90032260607 - codice mec. FRIC85300N - indirizzo email: fric85300n@istruzione.it pec: fric85300n@pec.istruzione.it

di classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Art. 12 – Conferma della sanzione

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, il provvedimento disciplinare impugnato sarà confermato e della conferma sarà comunque data comunicazione ai genitori e al Consiglio di classe.

Art. 13 – Verbalizzazione della delibera

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte, con le relative motivazioni, sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'O.G. stesso. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione in Consiglio d'Istituto e viene immediatamente pubblicato sul sito della Scuola.

Pontecorvo, 21 dicembre 2020